

Il medico competente e la sorveglianza sanitaria

Docente: Dott.ssa Donata Serra
SPSAL AUSL Modena

SORVEGLIANZA SANITARIA

Definizioni - (Art. 2)

- **SORVEGLIANZA SANITARIA:**
insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalita' di svolgimento dell'attivita' lavorativa
- **MEDICO COMPETENTE:**
medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali previsti dalla legge, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed e' nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto

OBBLIGHI di DATORE DI LAVORO e DIRIGENTE (Art. 18 comma 1)

lett. a) Nominare il medico competente nei casi previsti

lett. c) Affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle capacità e condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza

lett. g) Inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico

OBBLIGHI di DATORE DI LAVORO e DIRIGENTE (Art. 18 comma 1)

- ***lettera g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria dell'art.41, comunicare tempestivamente al MC la cessazione del rapporto di lavoro***
- ***lettera bb) Vigilare che i lavoratori soggetti alla sorveglianza sanitaria non vengano adibiti alla mansione senza il giudizio di idoneità***

OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE

(Art. 25)

- ***Comma 1 lett. a) Collabora con il DDL e il SPP alla valutazione dei rischi, alla predisposizione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione, informazione e alla organizzazione del primo soccorso***
- ***Comma 1 lett. b) Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'art.41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati***

OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE (Art. 25)

- ***Comma 1 lett c) Istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore su formato cartaceo o informatizzato.***

La cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione degli accertamenti e la trascrizione dei risultati.

OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE

(Art. 25)

- ***Comma 1 lett d) Consegna al DDL, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, con salvaguardia del segreto professionale***
- ***Comma 1 lett e) Consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio.***

L'originale della cartella va conservato da parte del datore di lavoro per almeno dieci anni.

OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE

(Art. 25)

- **Comma 1 lett g) Fornisce informazioni ai lavoratori e al RLS sul significato della sorveglianza sanitaria e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti anche dopo la cessazione dell'attività in caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine**
- **Comma 1 lett h) Informa ogni lavoratore dei risultati della sorveglianza sanitaria, e a richiesta dello stesso gli rilascia copia della documentazione**

OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE (Art. 25)

Comma 1 lett i) Comunica per iscritto, in occasione della riunione periodica, al DDL, all'RSPP e all'RLS i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure di prevenzione

OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE

(Art. 25)

- ***Comma 1 lett. l) Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno, o a cadenza diversa stabilita in base alla valutazione dei rischi; la periodicità diversa dall'annuale va comunicata al DDL ai fini della annotazione nel DVR***
- ***Comma 1 lett.m) Partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività***
- ***Comma 1 lett. n) Autocertifica al Ministero della Salute il possesso dei titoli e dei requisiti di cui all'art.38 (in prima applicazione entro il 15 novembre 2008)***

TITOLI E REQUISITI DEL MEDICO COMPETENTE (Art. 38)

- *specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica*
- *docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro*
- *autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 277/ 1991*

TITOLI E REQUISITI DEL MEDICO COMPETENTE (Art. 38)

- ***specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale***
- ***con esclusivo riferimento a FFAA, CC, PS, GdF, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno 4 anni***

TITOLI E REQUISITI DEL MEDICO COMPETENTE (Art. 38)

I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari (a meno che non svolgessero la attività al 15/5/08 o l'avessero svolto per almeno 1 anno nel triennio precedente

TITOLI E REQUISITI DEL MEDICO COMPETENTE (Art. 38)

- ***Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente e' altresì necessario partecipare ai programmi di formazione ECM (almeno 70% dei crediti nella disciplina medicina del lavoro)***
- ***Viene istituito un elenco dei medici competenti presso il Ministero della salute.***

SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI MEDICO COMPETENTE (Art. 39)

- ***Comma 1: L'attivita' di medico competente e' svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH)***
- ***Comma 2: Il medico competente svolge la propria opera in qualita' di dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l'imprenditore, libero professionista, dipendente del datore di lavoro.***

SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI MEDICO COMPETENTE (Art. 39)

Comma 3: Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attivita' di vigilanza, non puo' prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attivita' di medico competente

SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI MEDICO COMPETENTE (Art. 39)

- ***Comma 4: Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l'autonomia***
- ***Comma 5: Il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.***

SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI MEDICO COMPETENTE (Art. 39)

- ***Comma 6: Nei casi di aziende con piu' unita' produttive, di gruppi d'impresе nonche' qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento***

RAPPORTI DEL MEDICO COMPETENTE CON IL S.S.N. (Art. 40)

- ***Comma 1: Il medico competente trasmette agli SPSAL competenti per territorio le informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, elaborati evidenziando le differenze di genere (modello in allegato 3B). La trasmissione deve essere fatta esclusivamente per via telematica entro il primo trimestre dell'anno successivo.***
- ***Comma 2: Le Regioni a loro volta trasmettono le informazioni, aggregate dalle aziende sanitarie locali, all'ISPESL***

RAPPORTI DEL MEDICO COMPETENTE CON IL S.S.N. (Art. 40)

- ***Dati identificativi dell'azienda***
- ***Dati identificativi del medico competente***
- ***Rischi cui sono esposti i lavoratori***
- ***Protocolli sanitari adottati***
- ***Infortuni denunciati***
- ***Malattie professionali denunciate***
- ***Tipologia dei giudizi di idoneità***

RAPPORTI DEL MEDICO COMPETENTE CON IL S.S.N. (Art. 40)

- ***Entro il 31/12/09 con DM saranno definiti i contenuti degli allegati 3A e 3B e le modalità di trasmissione delle informazioni dell'allegato 3B***
- ***Gli obblighi di redazione e trasmissione dell'allegato 3B decorreranno dall'entrata in vigore del DM.***

SORVEGLIANZA SANITARIA (Art. 41)

Comma 1: la sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente aziendale:

a) nei casi previsti:

- dalla normativa vigente***
- dalle indicazioni fornite dalla Commissione Consultiva ex art.6***

b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

SORVEGLIANZA SANITARIA (Art. 41)

Comma2: la sorveglianza sanitaria comprende:

- ***a) visita medica preventiva***
- ***b) visita medica periodica (di norma una volta l'anno)***
- ***c) visita medica su richiesta del lavoratore,***
- ***d) visita medica in occasione del cambio della mansione***

SORVEGLIANZA SANITARIA (Art. 41)

- *e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti*
- *e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva*
- *e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito dell'assenza per motivi di salute di durata superiore a 60 gg.*

**NON E' PREVISTA UNA VISITA SU RICHIESTA
DEL DATORE DI LAVORO !!!!!**

SORVEGLIANZA SANITARIA (Art. 41)

VISITA EX ART. 5 L 300

- ***Visita collegiale***
- ***Presidente del collegio medico è il medico del lavoro, componenti sono il medico legale e lo specialista***
- ***Il Collegio medico valuta l'idoneità dei lavoratori in rapporto ai rischi lavorativi esclusivamente su richiesta del datore di lavoro***
- ***Può essere richiesta per dubbi circa l'idoneità di un lavoratore anche se il lavoratore non è soggetto a sorveglianza sanitaria***

SORVEGLIANZA SANITARIA (Art. 41)

Comma 2 bis:

Le visite mediche possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro

- ❖ ***dal medico competente***
- ❖ ***dai dipartimenti di prevenzione delle ASL.***

La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con l'art. 39 comma 3

SORVEGLIANZA SANITARIA (Art. 41)

- ***Comma 3: Le visite mediche non possono essere effettuate: per accertare stati di gravidanza, negli altri casi vietati dalla normativa vigente.***
- ***Comma 4: Le visite mediche sono a cura e spese del datore di lavoro e comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.***

SORVEGLIANZA SANITARIA (Art. 41)

Comma 4: Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite sono ANCHE finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti (escluse quelle su richiesta del lavoratore e a fine rapporto di lavoro). Entro il 31/12/09 verranno rivisitate le condizioni e le modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e dell'alcoldipendenza

SORVEGLIANZA SANITARIA (Art. 41)

- ***Comma 5: Gli esiti della V.M. vanno allegati alla cartella sanitaria e di rischio secondo i requisiti minimi dell'allegato 3 A, predisposta su formato cartaceo o informatizzato***
- ***Comma 6: Sulla base dei risultati delle visite mediche il MC esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica***
- ***Comma 6 bis: Tutti i giudizi di idoneità devono essere espressi per iscritto e consegnati in copia a DDL e lavoratore***

SORVEGLIANZA SANITARIA (Art. 41)

- ***Comma 7: In caso di giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità***
- ***Comma 9: Avverso tutti i giudizi del medico competente, compresi quelli in fase preassuntiva, e' ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza***

SORVEGLIANZA SANITARIA (Art. 41)

GIUDIZI DI IDONEITA'

- ***Idoneità***
- ***Idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni***
- ***Inidoneità temporanea***
- ***Inidoneità permanente***

RICORSO AVVERSO GIUDIZIO DI IDONEITA' **espresso dal medico competente**

- ***Previsto dall'art. 41 c 9 D.Lgs. 81/08 per le mansioni soggette a sorveglianza sanitaria***
- ***Visita collegiale***
- ***Il presidente del collegio medico è il medico del lavoro, componenti del CM sono il medico legale e lo specialista***
- ***Il CM valuta la correttezza del giudizio espresso dal medico competente esprimendo un nuovo giudizio***
- ***E' possibile ricorrere avverso tutti i giudizi***
- ***Entro 30 gg dall'emissione***

SORVEGLIANZA SANITARIA e IDONEITA'

(Art. 42)

- ***Comma 1: Il datore di lavoro in relazione ai giudizi di idoneità attua le misure indicate dal MC e, in caso di inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori, garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza***

Non è più scritto espressamente in questo articolo ma ovviamente la nuova mansione deve essere compatibile con lo stato di salute del lavoratore

LA NORMATIVA A TUTELA DELLA LAVORATRICE MADRE

D.Lgs. 151/2001 stabilisce, tra l'altro, l'obbligo del CONGEDO DI MATERNITA'

=

divieto di adibire una donna a QUALSIASI lavoro due mesi prima e tre mesi dopo il parto

Può essere esteso per:

- ***gravidanza a rischio (anticipato)***
- ***lavoro a rischio (anticipato e/o posticipato)***

D.Lgs. 151/2001

Divieto di adibire una donna a QUALSIASI lavoro due mesi prima e tre mesi dopo il parto

- ***Unica eccezione: Lavoro NON A RISCHIO e buone condizioni di salute***
- ***Sarà possibile continuare a lavorare fino all'ottavo mese ed estendere il congedo per maternità fino alla fine del quarto mese di vita del bambino***

D.Lgs. 151/2001

Per continuare a lavorare fino all'ottavo mese sarà necessario inoltrare all'INPS domanda corredata da:

- ***Certificato del ginecologo attestante l'assenza di problemi fisici legati alla gestazione***
- ***Certificato del medico competente aziendale attestante la compatibilità fra specifica mansione e stato di gravidanza***
- ***In assenza del medico competente, autocertificazione del datore di lavoro che attesta che non sussistono rischi lavorativi***

D.Lgs. 151/2001

Astensione anticipata per gravidanza a rischio

La Direzione Provinciale del Lavoro (DPL) può disporre l'interdizione anticipata dal lavoro su istanza del ginecologo

- **Per qualsiasi problema di salute della gestante e/o del nascituro**
- **Per parte o per tutta la durata della gravidanza**

Il ginecologo redige il certificato che deve essere inoltrato alla Direzione Provinciale del Lavoro

D.Lgs. 151/2001

Astensione anticipata e/o posticipata per lavoro a rischio

- Il D.Lgs. 151/01 stabilisce i rischi cui non può essere esposta una donna in stato di gravidanza e in determinati casi fino a sette mesi dopo il parto
- I lavori vietati e il corrispondente periodo di divieto sono riportati negli allegati A e B del Decreto

D.Lgs. 151/2001

ELENCO NON ESAUSTIVO DEI LAVORI VIETATI

- Esposizione a radiazioni ionizzanti (G +7)
- Lavori su scale e impalcature mobili e fisse (G)
- Movimentazione manuale di carichi (G)
- Lavoro in piedi per più di metà del turno (G)
- Esposizione a rischio chimico e/o biologico (G + 7)
- Assistenza a malati nervosi e mentali (G + 7)
- Lavoro notturno (G + 12)

D.Lgs. 151/2001

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

valutazione del rischio

- **Il datore di lavoro, in collaborazione col medico competente, deve valutare i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici e redigere apposito documento che deve contenere:**
- **Elenco delle mansioni svolte dalle donne in età fertile**
- **Rischi specifici per la gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto**
- **Provvedimento (adeguamento/spostamento/allontanamento)**

D.Lgs. 151/2001

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO:

**allontanamento immediato della lavoratrice
dalla mansione a rischio**

**Quando il datore di lavoro viene a conoscenza
dello stato di gravidanza di una donna,
modifica la mansione o adibisce la lavoratrice
ad altra compatibile se non è possibile invia la
Lavoratrice presso il Servizio PSAL per
l'allontanamento dal lavoro**

D.Lgs. 151/2001

COMPITI SPSAL/DPL

- Il medico SPSAL effettua una perizia tecnica sulla compatibilità fra mansione svolta e stato di gravidanza/allattamento
- Invia una relazione tecnica alla DPL
- La DPL emana un provvedimento con l'autorizzazione all'anticipo e/o al prolungamento del periodo di astensione obbligatoria

RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE NELL'APPLICAZIONE ART. 41 C. 4

Le visite mediche...comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche MIRATE AL RISCHIO ritenuti necessari dal medico competente...le visita sono altresì finalizzate alla verifica di ASSENZA di condizioni di alcool dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti

RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE NELL'APPLICAZIONE ART. 41 C. 4

VERIFICA DI ASSENZA DI ALCOOL DIPENDENZA

Art. 15. Legge 125/2001

Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, è fatto divieto di **assunzione** e di **somministrazione** di bevande alcoliche e superalcoliche.

RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE NELL'APPLICAZIONE ART. 41 C. 4

Per le finalità previste dal presente articolo i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro *possono* essere effettuati esclusivamente dal medico competente o dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali.

RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE NELL'APPLICAZIONE ART. 41 C. 4

**La Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato,
le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
nella seduta del 16 marzo 2006 ha stabilito l'elenco
delle
mansioni lavorative per le quali vige il divieto di
assunzione di bevande alcoliche**

**...mansioni in edilizia, alcuni mansioni sanitarie,
alcuni lavori "pericolosi", insegnanti, necessità di
porto d'armi, addetti alla guida di veicoli (patente
B,C,D,E), treni...**

RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE NELL'APPLICAZIONE ART. 41 C. 4

RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE

- **Partecipazione a programmi di promozione della salute**
- **Collaborazione a programmi di informazione e formazione dei lavoratori, dirigenti, preposti e RLS che prevedano al loro interno sezioni riguardanti il tema alcool e lavoro**
- **Collaborazione col datore di lavoro per l'individuazione di strategie attive di prevenzione**

RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE NELL'APPLICAZIONE ART. 41 C. 4

RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE

- Esecuzione di sorveglianza sanitaria per le mansioni già soggette per altri rischi
- Attuazione di un sistema volto a far emergere quei casi selezionati che meritano di essere avviati alle strutture specialistiche
- Quindi informazione, counseling individuale, anamnesi alcolologica, eventualmente esame obiettivo, eventualmente esami di laboratorio, eventualmente invio al centro alcolologico

RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE NELL'APPLICAZIONE ART. 41 C. 4

SCHEMA DI RIFERIMENTO DEI DIVERSI GRADI DI APPROCCIO

Consumo Responsabile o moderato:
Informazione/educazione alla salute

Consumo Problematico:
Intervento breve (counselling ed eventuale follow-up)

Consumo Elevato – Abuso e dipendenza:
Supporto specialistico e follow-up

RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE NELL'APPLICAZIONE ART. 41 C. 4

Nel caso in cui si sospetti fortemente un abuso di alcool

Espressione di un giudizio di non idoneità temporaneo con spostamento a mansioni alternative

Invio al centro alcologico per i provvedimenti del caso

RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE NELL'APPLICAZIONE ART. 41 C. 4

Riammissione alla mansione originaria se:

1. ***il lavoratore è inserito in percorso riabilitativo***
2. ***è astinente***
3. ***vi è una valutazione positiva dell'alcolologo***

RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE NELL'APPLICAZIONE ART. 41 C. 4

- *Esecuzione di controlli alcolimetrici solo per la verifica del divieto di assunzione*
- *Se lavorazioni non sono comprese nell'allegato 1 o per esse non vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria, nel caso di uso/abuso di alcool il lavoratore va inviato al collegio medico USL ex art. 5 L 300*

RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE NELL'APPLICAZIONE ART. 41 C. 4

VERIFICA DI ASSENZA DI TOSSICODIPENDENZA

Il datore di lavoro deve sottoporre le categorie di lavoratori indicate nell'allegato 1 del provvedimento 30/10/07 della Conferenza Stato Regioni a specifica sorveglianza sanitaria tramite il medico competente

- mansioni che comportano rischi per la sicurezza incolumità e salute di terzi
- anche in riferimento a assunzione solo sporadica

RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE NELL'APPLICAZIONE ART. 41 C. 4

ELENCO NON ESAUSTIVO DELLE MANSIONI A RISCHIO

- Attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione (impiego di gas tossici, fabbricazione, uso di fuochi di artificio, direzione e conduzione tecnica di impianti nucleari)
- Mansioni inerenti attività di trasporto (conducenti, conduttori , manovratori e addetti agli scambi di veicoli su binario, rotaie, apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori dei carri ponte con pulsantiera a terra, addetti alla guida di macchine di movimentazione terra o merci)
- Produzione, detenzione, vendita, confezionamento di esplosivi

RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE NELL'APPLICAZIONE ART. 41 C. 4

APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

Esclusi:

- Manovratori di carroponi con pulsantiera a terra e gru a bandiera

Inclusi:

- gru da cantiere paranchi, carroponi, piattaforme autosollevanti,
- autoscale, cestelli o simili

RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE NELL'APPLICAZIONE ART. 41 C. 4

MANSIONI INERENTI LE ATTIVITA' DI TRASPORTO

- Conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso di patente C, D, E (non B!!!!!!!!!!) ... quindi esclusi i furgoni
- Personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario ... metropolitane, tranvie, filovie, autolinee

RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE NELL'APPLICAZIONE ART. 41 C. 4

PROCEDURE PER L'ESECUZIONE DEGLI ACCERTAMENTI

Prevedono due macrofasi:

- **1° livello di accertamenti a carico del medico competente (test di base ed eventualmente di conferma e revisione)**
- **2° livello di approfondimento diagnostico - accertativo a carico del SERT (se positività del 1°)**

RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE NELL'APPLICAZIONE ART. 41 C. 4

TIPOLOGIA DEGLI ACCERTAMENTI

- Accertamento pre-affidamento alla mansione (fra assunzione e adibizione alla specifica mansione)
- Accertamento periodico (di norma annuale)
- Accertamento per ragionevole dubbio
- Accertamento dopo incidente
- Accertamento di follow-up (monitoraggio cautelativo, indata non programmabile, almeno mensile, per 6 mesi)

Attenzione!! La data dell'accertamento non deve essere

prevedibile, il lavoratore deve essere informato il giorno precedente e non può scegliere la data

RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE NELL'APPLICAZIONE ART. 41 C. 4

ACCERTAMENTO DI PRIMO LIVELLO

**Comprende visita medica orientata
all'identificazione di segni e
sintomi suggestivi di assunzione di
sostanze stupefacenti e psicotrope**

RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE NELL'APPLICAZIONE ART. 41 C. 4

Contestualmente a tale visita dovrà essere effettuato un test tossicologico-analitico di primo livello su urina

- ❖ **presso laboratori pubblici o privati accreditati**
- ❖ **tramite metodi analitici di screening eseguibili in sede di visita medica**
- ❖ **un'eventuale positività dovrà essere confermata mediante cromatografia accoppiata a spettrometria di massa**

RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE NELL'APPLICAZIONE ART. 41 C. 4

Il medico competente, nell'espressione del giudizio di idoneità, terrà conto dell'esito di questi accertamenti

Il lavoratore potrà essere

- **IDONEO se negativo agli accertamenti**

RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE NELL'APPLICAZIONE ART. 41 C. 4

- **NON IDONEO se positivo agli accertamenti**
In tal caso verrà inviato al Sert
 - **se non tossicodipendente: sospensione dalla mansione a rischio (MC) per 6 mesi e monitoraggio cautelativo**
 - **se tossicodipendente : avvio a percorsi di recupero con sospensione dalla mansione a rischio e mantenimento del posto di lavoro**